

STATUTO

Art. 1

1.1. E' costituita l'Associazione denominata "Abbonamento Musei.it".

Art. 2

2.1. L'Associazione ha sede legale in Torino.

2.2. L'Associazione può costituire sedi secondarie, uffici amministrativi e di rappresentanza.

Art. 3

3.1. L'Associazione ha per scopo la promozione e il coordinamento di iniziative e manifestazioni culturali finalizzate a diffondere e migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino, del Piemonte e di altre realtà territoriali italiane.

3.2. L'Associazione ha tra i propri scopi lo sviluppo dell'Abbonamento Musei, progetto a marchio registrato.

3.3. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può:

- a) organizzare eventi e manifestazioni quali incontri, mostre, convegni, conferenze, seminari e simili;
- b) realizzare attività editoriali, cataloghi, filmati, video e simili;
- c) organizzare spettacoli teatrali, concerti e altre manifestazioni culturali;
- d) svolgere attività di monitoraggio e studio;
- e) promuovere e realizzare servizi per gli istituti e i luoghi della cultura nonché promuovere il recupero di specifiche aree o zone aventi valore culturale, storico e/o artistico;
- f) svolgere qualunque altra attività volta a perseguire gli scopi sopra indicati.

3.4. Nel perseguire il proprio scopo sociale l'Associazione può stipulare convenzioni, accordi, intese, protocolli e simili con altri soggetti, pubblici e/o privati.

3.5. L'adesione all'Associazione non pregiudica e non limita in alcun modo i diritti di proprietà o i diritti reali di godimento che i membri dell'Associazione hanno sui beni oggetto delle attività associative.

3.6. L'Associazione si avvale istituzionalmente della collaborazione degli uffici ed organi periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

3.7. L'Associazione non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4

4.1. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 5

5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione indisponibile pari ad Euro 70.000,00 (settantamila zero zero);
- b) dai valori mobiliari, dai beni immobili e dalle somme versate dai soci e destinate a incrementare il patrimonio;
- c) dei beni mobili e immobili e dalle altre contribuzioni che pervengono all'associazione da parte di enti pubblici e soggetti privati e destinati a incrementare il patrimonio;
- d) dai crediti relativi alle voci che precedono.

5.2. Le entrate dell'Associazione, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, sono costituite da:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;
- b) dai contributi, dalle sovvenzioni, dalle erogazioni liberali, lasciti e donazioni nonché dai finanziamenti di enti pubblici e soggetti privati;
- c) dai proventi derivanti dalle attività istituzionali;
- d) da eventuali altre entrate e acquisizioni.

Art. 6

6.1. L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

7.1. Possono essere soci dell'Associazione gli enti pubblici, territoriali e non, le fondazioni, le associazioni, gli organismi di diritto pubblico, le società pubbliche e le società private che dichiarano di essere interessati al perseguimento dello scopo sociale.

7.2. Le società pubbliche e private socie dell'Associazione non possono prestare servizi e/o fornire all'Associazione medesima dietro pagamento di un corrispettivo.

Art. 8

8.1. Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o coloro che sono stati ammessi come tali dall'Assemblea dei soci con maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto, a condizione che corrispondano l'ammontare delle quote versate dai soci fondatori negli ultimi tre esercizi.

8.2. Sono soci ordinari dell'Associazione i soggetti ammessi a farne parte con deliberazione presa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Art. 9

9.1. L'Assemblea dei soci fissa, un anno per l'altro, la quota associativa.

9.2. Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Comitato esecutivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso diverso la quota è dovuta anche per l'anno successivo.

9.3. I soci in mora con il pagamento della quota non hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea. Il socio si intende in mora quando non ha ancora versato la quota associativa per l'anno sociale al momento dell'approvazione del relativo bilancio consuntivo.

9.4. I soci receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10

10.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Presidente onorario
- e) il Revisore dei conti.

10.2. Gli organi dell'Associazione diversi dall'Assemblea e dal Presidente onorario durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di carica. I loro componenti possono essere confermati una sola volta e, se nominati prima del termine triennale, restano in carica sino a tale scadenza.

10.3. Il sindaco pro-tempore della Città di Torino assume di diritto la carica di Presidente Onorario.

Art. 11

11.1. L'Assemblea:

- a) approva i bilanci preventivo e consuntivo
- b) determina le quote associative
- c) determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo e provvede alla relativa elezione ai sensi dell'art. 15
- d) elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente
- e) nomina il Revisore
- f) delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e trasformazione dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori.

Art. 12

12.1. La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve farsi a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, spedita o inviata almeno quindici giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

12.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 13

13.1. A ciascun socio spetta un voto.

13.2. Ogni socio avente diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta nelle forme previste. E' ammessa una sola delega per ciascun socio. E' compito del presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

13.3. Il socio non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui, per proprio conto e per conto terzi, ha un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

Art. 14

14.1. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando in essa è rappresentata almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati.

14.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario verbalizzante eccettuati i casi in cui sia richiesta l'assistenza di un notaio.

14.3. Delle assemblee si redige il verbale firmato da colui che presiede la riunione e dal segretario verbalizzante.

14.4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezioni di quelle concernenti l'ammissione di soci fondatori, le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la trasformazione dell'Associazione, che devono essere approvati dalla maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto di voto.

14.5. Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti.

14.6. È ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 15

15.1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti non inferiore a cinque, di cui:

- a) il Presidente dell'Associazione designato dai soci fondatori
- b) un componente designato dalla Giunta della Regione Piemonte
- c) un componente designato dalla Giunta della Città di Torino.

15.2. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è determinato dall'Assemblea in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

15.3. Possono essere designati ed eletti quali componenti del Consiglio Direttivo coloro per i quali non ricorrono cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

15.4. Gli incarichi nel Consiglio Direttivo e l'incarico di Presidente sono a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio e al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del relativo incarico solo qualora consentito dalle disposizioni di legge vigenti.

15.5. Il Consiglio Direttivo, in occasione della prima seduta, elegge, tra i suoi membri, un Vicepresidente.

Art. 16

16.1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Si riunisce secondo il calendario dei lavori fissati dal Consiglio stesso e, comunque, non meno di quattro volte l'anno. Si riunisce altresì su motivata richiesta di almeno metà dei membri del Consiglio medesimo.

16.2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai membri del Consiglio almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante preavviso di due giorni lavorativi.

16.3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica. Le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

16.4. Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina un segretario verbalizzante che può essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio stesso.

16.5. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Presidente onorario, i rappresentanti degli uffici e organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e un rappresentante per ciascun socio fondatore.

16.6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente in cui deve trovarsi anche il segretario verbalizzante.

Art. 17

17.1. Il Consiglio Direttivo svolge i compiti di amministrazione dell'Associazione. In particolare il Consiglio, a titolo esemplificativo, delibera in ordine:

- a) alle iniziative e programmi di attività da promuovere e coordinare nei limiti di spesa consentiti dal bilancio preventivo, così come approvato dall'Assemblea dei soci;
- b) alla predisposizione, entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo e, entro il mese di maggio, del bilancio consuntivo che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) alla stipulazione delle convenzioni, accordi, intese, protocolli e simili con altri soggetti, pubblici e/o privati;
- d) all'accettazione di lasciti, di donazioni, di contributi e di finanziamenti;
- e) agli acquisti e alle alienazioni di beni mobili ed immobili;
- f) alla nomina del Direttore;
- g) alla predisposizione e approvazione degli eventuali regolamenti dell'Associazione, nonché alla loro modifica;
- h) alla partecipazione in enti, consorzi e/o società le cui attività risultino correlate con quelle dell'Associazione;
- i) alle liti attive e passive e agli arbitrati anche irrituali.

Art. 18

18.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed esercita i poteri previsti dallo statuto o specificatamente conferitigli dal Consiglio Direttivo.

18.2. In caso di indifferibilità e urgenza il Presidente adotta gli atti di competenza del Consiglio Direttivo, che deve essere convocato nel più breve tempo possibile per la ratifica degli stessi.

18.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente i relativi poteri, anche di firma in nome dell'Associazione, spettano al Vicepresidente.

Art. 19

19.1. Il Direttore dell'Associazione è selezionato mediante procedura a evidenza pubblica dal Consiglio Direttivo e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività dell'Associazione. La delibera di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti richiesti. Il Direttore resta in carica 5 (cinque) anni e la relativa retribuzione è determinata dal Consiglio direttivo.

19.2. Il Direttore attua le delibere del Consiglio Direttivo ed esercita, nei limiti fissati dal Consiglio stesso, le funzioni di gestione e amministrazione dell'Associazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività dell'Associazione.

19.3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20

20.1. La gestione dell'Associazione è controllata dal Revisore dei Conti. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale effettuando controlli secondo le norme di legge.

20.2. il revisore ha diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e deve riferire in dette riunioni sui bilanci, sull'andamento finanziario della gestione e sui conti consuntivi.

Art. 21

21.1. Al momento dello scioglimento dell'Associazione, al raggiungimento degli obiettivi per cui è stata costituita o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, per gli scopi dell'Associazione, quali indicati nel presente statuto e comunque nel rispetto dell'art. 31 Codice civile.

Art. 22

22.1. Per quanto non previsto da presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile in tema di Associazioni.